

**D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)**

(Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001)

**N.B. Gli articoli dal 107 al 121 di tale decreto sono stati abrogati** dall'art. 3, comma 1, della Legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, a decorrere dal 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

*Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;*

*Visti gli articoli 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;*

*Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;*

*Visto il punto 2 dell'allegato n. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;*

*Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 105 e n. 112-quinquies;*

*Visto l'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191;*

*Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, nn. 12, 14, 46, 47, 48, 51 e 52;*

*Visti gli articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;*

*Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di edilizia;*

*Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di edilizia;*

*Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;*

*Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;*

*Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;*

*Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*

*Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;*

*Visto l'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni;*

*Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;*

*Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;*

*Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;*

*Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni;*

*Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni;*

*Visto l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;*

*Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;*

*Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 febbraio 2001 e del 4 aprile 2001;*

*Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;*

*Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 29 marzo 2001;*

*ACQUISITO il parere della competente Commissione della Camera dei deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della competente commissione del Senato della Repubblica;*

*VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;*

*SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per i lavori pubblici e per i beni e le attività culturali;*

**E M A N A**

**il seguente decreto:**

*(Omissis)*

## **CAPO V**

### **Norme per la sicurezza degli impianti [1]**

**(1)** L'entrata in vigore di tale Capo, fissata inizialmente per il 1° gennaio 2002, è stata più volte prorogata. Da ultimo, per effetto del disposto di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 26 febbraio 2007, n. 17, il termine è stato fissato al **31 dicembre 2007**.

#### **Art. 107 (L) - Ambito di applicazione (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 1, primo comma)**

1. Sono soggetti all'applicazione del presente capo i seguenti impianti relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione d'uso:

- a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
- b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
- d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
- e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
- f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) gli impianti di protezione antincendio.

#### **Art. 108 (L) - Soggetti abilitati (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3, è l'art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136)**

1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 109, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone

all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.

3. Sono, in ogni caso abilitate all'esercizio delle attività di cui al comma 1, le imprese in possesso di attestazione per le relative categorie rilasciata da una Società organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

4. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla normativa vigente degli impianti di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), i professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.

**Art. 109 (L) - Requisiti tecnico-professionali (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3)**

1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 108, comma 2, sono i seguenti:

a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 110, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107.

2. E' istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1. Le modalità per l'accertamento del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti con decreto del Ministero delle attività produttive. [1]

(1) Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

**Art. 110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3) - Progettazione degli impianti (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 6)**

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.

3. Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato presso lo sportello unico contestualmente al progetto edilizio.

**Art. 111 (R) - Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati**

1. Nel caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di collaudo degli impianti installati il committente è esonerato dall'obbligo di presentazione dei progetti degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiara di volere effettuare il collaudo degli impianti con le modalità previste dal comma 2.

2. Il collaudo degli impianti può essere effettuato a cura di professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, i quali attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti approvati e alla normativa vigente in materia. In questo caso la certificazione redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura del direttore dei lavori.

3. Resta salvo il potere dell'amministrazione di procedere all'effettuazione dei controlli successivi e di applicare, in caso di falsità delle attestazioni, le sanzioni previste dalla normativa vigente.

**Art. 112 (L) - Installazione degli impianti (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 7)**

1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.

2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.

3. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono essere adeguati a quanto previsto dal presente articolo.

4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, saranno fissati i termini e le modalità per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 3. [1]

(1) Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

**Art. 113 (L) - Dichiarazione di conformità (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 9)**

1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 112. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 110.

**Art. 114 (L) - Responsabilità del committente o del proprietario (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 10)**

1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 108.

**Art. 115 (L) - Certificato di agibilità (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 11, decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)**

1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale rilascia il certificato di agibilità, dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità

o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.

**Art. 116 (L) - Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 12)**

1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo 114, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107.

2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 113.

**Art. 117 (R) - Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13)**

1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 107 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice deposita presso lo sportello unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.

2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 113 deve essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

3. In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma 1, è possibile ricorrere alla certificazione di conformità dei lavori ai progetti approvati di cui all'articolo 111.

**Art. 118 (L) - Verifiche (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 14)**

1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni del presente capo e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 110, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.

2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.

**Art. 119 (L) - Regolamento di attuazione (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 15)**

1. Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono precisati i limiti per i quali risulta obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 110 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.

**Art. 120 (L) - Sanzioni (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 16)**

1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119, una sanzione amministrativa da 51 a 258 euro. Alla violazione delle altre norme del presente capo consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da 516 a 5164 euro. [1]

2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 119 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 108, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.

(1) Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

### **Art. 121 (L) - Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 17)**

1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni del presente capo.

*(Omissis)*

## **PARTE III**

### **Disposizioni finali**

#### **CAPO I**

### **Disposizioni finali**

### **Art. 136 (L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) - R comma 2, lettera m) - Abrogazioni**

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente all'articolo 31;
- b) legge 21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente all'articolo 3;
- c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1;4, commi 3, 4 e 5;9, lett. c);
- d) legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente all'articolo 48;
- e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente agli articoli 7 e8, convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94.
- f) Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 15; 25, comma 4, come modificato dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 7, lettera g), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- g) Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente all'articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. [1]

2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:

- a) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli articoli 220 e 221, comma 2;
- b) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli articoli 26, 27, 33,41-ter,41-quater,41-quinquies, ad esclusione dei commi 6, 8 e 9;

- c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3,4,5,6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 16;
  - d) legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all'articolo 1, commi 4 e 5, come sostituiti dall'articolo 4, legge 18 novembre 1998, n. 415;
  - e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, limitatamente all'articolo 7;
  - f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli articoli 3, 4,5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52.
  - g) legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente all'articolo 23, comma 6;
  - h) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
  - i) legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all'articolo 2, commi 50 e 56;
  - l) legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al comma 2 dell'articolo 61;
  - m) decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425. [1]
- (1) Comma modificato da errata-corrige pubblicata nella G.U. 10 novembre 2001, n. 262.

#### **Art. 137 (L) - Norme che rimangono in vigore**

1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:

- a) legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ad eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera b);
- b) legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;
- c) legge 28 febbraio 1985, n. 47 ad eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera f);
- d) legge 24 marzo 1989, n. 122;
- e) articolo 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;
- f) articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti leggi:

- a) legge 5 novembre 1971, n. 1086;
- b) legge 2 febbraio 1974, n. 64;
- c) legge 9 gennaio 1989, n. 13;
- d) legge 5 marzo 1990, n. 46;
- e) legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- f) legge 5 febbraio 1992, n. 104;

3. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a denuncia di inizio attività."

#### **Art. 138 (L) - Entrata in vigore del testo unico**

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2002 [1]. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(1) Il termine di entrata in vigore dell'intero Testo Unico è stato più volte prorogato:

- al 30 giugno 2002, dall'art. 5-bis, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione;

- **al 30 giugno 2003**, dall'art. 2, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185;
- **al 1° gennaio 2004**, dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003, n. 147;
- **al 1° gennaio 2005**, dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355;
- **al 1° luglio 2005**, dall'articolo 19-quater del D.L. 9 novembre 2004, n. 266;
- **al 1° luglio 2006**, dall'art. 5-bis, 2° comma, della Legge 26 luglio 2005, n. 148, di conversione del D.L. 27 maggio 2005, n. 86;
- **al 1° gennaio 2007**, dall'articolo 1-quater aggiunto dalla legge 12 luglio 2006, n. 288, di conversione del D.L. 12 maggio 2006, n. 173;
- **al 31 maggio 2007**, dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300;
- **al 31 dicembre 2007**, dall'art. 3, comma 1, della Legge 26 febbraio 2007, n. 17.

## **Tavola di corrispondenza dei riferimenti normativi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia**

### **Parte I**

#### **Articolato del testo unico riferimenti normativi previgenti**

Articolo 1 (Ambito di applicazione)	-
Articolo 2 (Competenze delle regioni e degli enti locali)	-
Articolo 3 (Definizioni degli interventi edilizi)	Articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457
Articolo 4 (Regolamenti edilizi comunali)	
comma 1	Articolo 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150
comma 2	-
Articolo 5 (Sportello unico per l'edilizia)	-
Articolo 6 (Attività edilizia libera)	
comma 1, lettera a)	Articolo 9, lett. c), della legge 28 gennaio 1977, n. 10
comma 1, lettera b)	Articolo 7, commi 1 e 2, legge 9 gennaio 1989, n. 13
comma 1, lettera c)	Articolo 7, comma 4, del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94
Articolo 7 (Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni)	
comma 1 lett. a), b)	
Comma 1 lett. c)	Articolo 4, comma 16 primo periodo, D.L. 398/1993 convertito in legge n. 493/1993 e succ. mod.
Articolo 8 (Attività edilizia dei privati su aree demaniali)	terzo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150
Articolo 9 (Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica)	
comma 1, lett. a)	Articolo 27, quarto comma, primo periodo della legge n. 457 del 1978
comma 1 lett. b)	Articolo 4, comma ottavo, lett. a) della legge n. 10 del 1977
comma 2	Articolo 27, quarto comma, secondo periodo della legge n. 457 del 1978
Articolo 10 (Interventi subordinati a permesso di costruire)	



comma 1	Articolo 1 della legge n. 10 del 1977
comma 2	Articolo 25, comma 4, della legge 28 febbraio 1985, n. 47
comma 3	-
Articolo 11 (Caratteristiche del permesso di costruire)	
comma 1	Primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 10 del 1977
comma 2	Comma sesto dell'articolo 4, della legge n. 10 del 1977
comma 3	
Articolo 12 (Presupposti per il rilascio del permesso di costruire)	
comma 1	
comma 2	
comma 3	
comma 4	
Articolo 13 (Competenza al rilascio del permesso di costruire)	
comma 1	
comma 2	
Articolo 14 (Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici)	
comma 1	
comma 2	
comma 3	
Articolo 15 (Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire)	
comma 1	
comma 2	
comma 3	
comma 4	
Articolo 16 (Contributo per il rilascio del permesso di costruire)	
comma 1	
comma 2	
comma 3	
comma 4	
comma 5	
comma 6	
comma 7	
comma 8	
comma 9	
comma 10	
Articolo 17 (Riduzione o esonero dal contributo di costruzione)	
comma 1	
comma 2	
comma 3, lettera a)	
comma 3, lettera b)	
comma 3, lettera c)	
comma 3, lettera d)	
comma 3, lettera e)	

comma 4	
Articolo 18 (Convenzione-tipo)	
Articolo 19 (Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza)	
Articolo 20 (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)	
Articolo 21 (Intervento sostitutivo regionale)	
Articolo 22 (Interventi subordinati a denuncia di inizio attività)	
comma 1	
comma 2	
comma 3	
comma 4	
comma 5	
Articolo 23 (Disciplina della denuncia di inizio attività)	
comma 1	
comma 2	
comma 3	
comma 4	
comma 5	
comma 6	
comma 7	
Articolo 24 (Certificato di agibilità)	
comma 1	
comma 2	
comma 3	
comma 4	
Articolo 25 (Procedimento per il rilascio del certificato di agibilità)	
Articolo 26 (Dichiarazione di inagibilità)	
Articolo 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia)	
Articolo 28 (Vigilanza su opere di amministrazioni statali)	
Articolo 29 (Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività)	
commi 1 e 2	
comma 3	
Articolo 30 (Lottizzazione abusiva)	
Articolo 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali)	
Articolo 32 (Determinazione delle variazioni essenziali)	
Articolo 33 (Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità)	
Articolo 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire)	
Articolo 35 (Interventi abusivi realizzati su suoli di	

proprietà dello Stato o di enti pubblici)	
commi 1 e 2	Comma 2 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'articolo 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
comma 3	
Articolo 36 (Accertamento di conformità)	Primo comma dell'articolo 4 della legge n. 10 del 1977
Articolo 37 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità)	Quarto comma dell'articolo 31 della legge n. 1050 del 1942
comma 1	Primo, terzo e quarto comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902
comma 2	Secondo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902
comma 3	
comma 4	Primo comma dell'articolo 4, legge n. 10 del 1977
comma 5	Articolo 4, comma 6, del D.L. 398/1993, convertito in legge n. 493/1993
comma 6	
Articolo 38 (Interventi eseguiti in base a permesso annullato)	Articolo 41-quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765
Articolo 39 (Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione)	-
Articolo 40 (Sospensione o demolizione di opere abusive da parte della regione)	-
Articolo 41 (Demolizione di opere abusive)	
commi 1, 2 e 3	Terzo comma dell'articolo 4, legge 28 gennaio 1977, n. 10
comma 4	Quarto comma dell'articolo 4, legge 28 gennaio 1977, n. 10
comma 5	Quinto comma dell'articolo 4, legge 28 gennaio 1977, n. 10
Articolo 42 (Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione)	Articolo 31, undicesimo comma, della legge 17 agosto 1942 n. 1150
Articolo 43 (Riscossione)	
Articolo 44 (Sanzioni penali)	Articolo 3 della legge n. 10 del 1977
Articolo 45 (Norme relative all'azione penale)	primo comma dell'articolo 11 della legge n. 10 del 1977, e articolo 47 della legge 5 agosto 1978, n. 457
Articolo 46 (Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985)	Secondo comma dell'articolo 11 della legge n. 10 del 1977
Articolo 47 (Sanzioni a carico dei notai)	Primo comma dell'articolo 5 della legge n. 10 del 1977
Articolo 48 (Aziende erogatrici di servizi pubblici)	Articolo 4, secondo comma della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modificazioni
Articolo 49 (Disposizioni fiscali)	Articolo 7, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
Articolo 50 (Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria)	Articolo 4, primo comma della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modificazioni
Articolo 51 (Finanziamenti pubblici e sanatoria)	Articolo 4, secondo comma della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modificazioni
	Primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 6 della legge n. 10 del 1977

	Quinto comma dell'articolo 6 della legge n. 10 del 1977
	primo comma dell'articolo 7 della legge n. 10 del 1977
	comma 1 dell'articolo 9 del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94.
	lettera a) del primo comma dell'articolo 9 della legge n. 10 del 1977
	lettera d) del primo comma, dell'articolo 9 legge n. 10 del 1977.
	Lettera f) del primo comma, dell'articolo 9, legge n. 10 del 1977
	Lettera g) del primo comma, dell'articolo 9, legge n. 10 del 1977
	primo periodo del comma 1 dell'articolo 26, legge n. 10 del 1991
	secondo comma dell'articolo 9 della legge n. 10 del 1977
	Articolo 8 della legge n. 10 del 1977, come modificato dall'articolo 23, comma 6, della legge 17 febbraio 1992, n. 179
	Articolo 10 della legge n. 10 del 1977
	Articolo 4, commi da 1 a 6, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993
	Articolo 4, commi 5 e 6, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493
	Articolo 4, comma 7, lettere a), b), c), d), e), f), ed h), del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993
	Articolo 4, comma 7, lettera g), del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993
	Articolo 4, comma 8, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993
	-
	-
	Comma 11 dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993, e successive modificazioni
	Commi 8-bis e 9 dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993
	-
	-

	Comma 14 del dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993, e successive modificazioni
	Comma 15 dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993, e successive modificazioni
	Secondo periodo del comma 11 dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493 del 1993, e successive modificazioni
	Articolo 220 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche
	articolo 221, secondo comma R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche
	Articolo 52, primo comma legge 28 febbraio 1985, n. 47.
	articoli 1,3 e 4 D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8
	-
	Articolo 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
	Articolo 5 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
	Articolo 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 5-bis del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298.
	comma 12 dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
	Articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dagli articoli 1, comma 3-bis, e 7-bis del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298
	Articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 2 del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298
	Articolo 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
	Articolo 9 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
	Articolo 12 della legge 28 febbraio 1985, n. 47

**Parte II**  
**Articolato del testo unico norme di riferimento**

Articolo 52 (Tipo di strutture e norme tecniche)	
comma 1	Primo e terzo comma dell'art. 1 della legge n. 64

	del 1974
comma 2	Quarto comma dell'articolo 1 della legge n. 64 del 1974
comma 3	Primo comma dell'articolo 32 della legge n. 64 del 1974
Articolo 53 (Definizioni)	Primo, secondo e terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 1086 del 1971
Articolo 54 (Sistemi costruttivi)	
comma 1	Articolo 5 della legge n. 64 del 1974
comma 2, lettera a)	Primo comma dell'articolo 6 della legge n. 64 del 1974
comma 2, lettera b)	Primo comma dell'articolo 7 della legge n. 64 del 1974
comma 2, lettera c)	Primo periodo del primo comma dell'articolo 8 della legge n. 64 del 1974
Articolo 55 (Edifici in muratura)	Secondo comma dell'articolo 6 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 56 (Edifici con struttura a pannelli portanti)	
comma 1	Secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
comma 2	Terzo comma dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
comma 3	Quarto comma dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
comma 4	Quinto comma dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 57 (Edifici con strutture intelaiate)	
comma 1	Secondo periodo del primo comma dell'articolo 8 della legge n. 64 del 1974
comma 2	Secondo comma dell'articolo 8 della legge n. 64 del 1974
comma 3	Terzo comma dell'articolo 8 della legge n. 64 del 1974
comma 4	Quarto comma dell'articolo 8 della legge n. 64 del 1974
Articolo 58 (Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo)	Articolo 9 della legge n. 1086 del 1971
Articolo 59 (Laboratori)	Articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 60 (Emanazione di norme tecniche)	Articolo 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 61 (Abitati da consolidare)	Commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 62 (Utilizzazione di edifici)	Articolo 28 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 63 (Opere pubbliche)	-
Articolo 64 (Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità)	
comma 1	Quarto comma dell'articolo 1 della legge n. 1086 del 1971
comma 2	Primo comma dell'articolo 2 della legge n. 1086 del 1971
comma 3	Secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 1086 del 1971
comma 4	Primo comma dell'articolo 3 della legge n. 1086 del 1971
comma 5	secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 1086 del 1971
Articolo 65 (Denuncia dei lavori di realizzazione e	

relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica)	
commi da 1 a 5	Primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 4 della legge n. 1086 del 1971
commi 6, 7 e 8	Primo e secondo comma dell'articolo 6 della legge n. 1086 del 1971
Articolo 66 (Documenti in cantiere)	Articolo 5 della legge n. 1086 del 1971
Articolo 67 (Collaudo statico)	
comma 1	Primo comma dell'articolo 7 della legge n. 1086 del 1971
comma 2	Secondo comma dell'articolo 7 della legge n. 1086 del 1971
comma 3	Comma 1 dell'articolo 2 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425
comma 4	Quarto comma dell'articolo 7 della legge n. 1086 del 1971
comma 5	Comma 2 dell'articolo 2 del D.P.R. n. 425 del 1994
comma 6	-
comma 7	Quinto comma dell'articolo 7 della legge n. 1086 del 1971
comma 8	Primo comma dell'articolo 8 della legge n. 1086 del 1971
Articolo 68 (Controlli)	Articolo 10 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 69 (Accertamenti delle violazioni)	Articolo 11 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 70 (Sospensione dei lavori)	Articolo 12 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 71 (Lavori abusivi)	Articolo 13 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 72 (Omessa denuncia dei lavori)	Articolo 14 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 73 (Responsabilità del direttore dei lavori)	Articolo 15 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 74 (Responsabilità del collaudatore)	Articolo 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 75 (Mancanza del certificato di collaudo)	Articolo 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 76 (Comunicazione della sentenza)	Articolo 18 della legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 77 (Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici)	Articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13
Articolo 78 (Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche)	Articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13
Articolo 79 (Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi)	Articolo 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13
Articolo 80 (Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni)	Articolo 6 della legge 9 gennaio 1989, n. 13
Articolo 81 (Certificazioni)	Articolo 8 della legge 9 gennaio 1989, n. 13
Articolo 82 (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico)	Articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
Articolo 83 (Opere disciplinate e gradi di sismicità)	
comma 1	Primo comma dell'articolo 3 della legge n. 64 del 1974
comma 2	Secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 64 del 1974
comma 3	Primo comma dell'articolo 32 della legge n. 64 del 1974
Articolo 84 (Contenuto delle norme tecniche)	Articolo 4 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 85 (Azioni sismiche)	Articolo 9 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 86 (Verifica delle strutture)	Articolo 10 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 87 (Verifica delle fondazioni)	Articolo 11 della legge 3 febbraio 1974, n. 64

Articolo 88 (Deroghe)	Articolo 12 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 89 (Parere sugli strumenti urbanistici)	Articolo 13 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 90 (Sopraelevazioni)	Articolo 14 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 91 (Riparazioni)	Articolo 15 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 92 (Edifici di speciale importanza artistica)	Articolo 16 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche)	articoli 17 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 94 (Autorizzazione per l'inizio dei lavori)	Articolo 18 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 95 (Sanzioni penali)	Articolo 20 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 96 (Accertamento delle violazioni)	Articolo 21 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 97 (Sospensione dei lavori)	Articolo 22 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 98 (Procedimento penale)	Articolo 23 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 99 (Esecuzione d'ufficio)	Articolo 24 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 100 (Competenza del presidente della giunta regionale)	Articolo 25 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 101 (Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione)	Articolo 26 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 102 (Modalità per l'esecuzione d'ufficio)	Articolo 27 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 103 (Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche)	Articolo 29 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 104 (Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione)	Articolo 30 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 105 (Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato)	Articolo 33 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 106 (Esenzione per le opere eseguite dal genio militare)	Articolo 34 della legge 3 febbraio 1974, n. 64
Articolo 107 (Ambito di applicazione)	Articolo 1, comma 1, della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 108 (Soggetti abilitati)	
commi 1 e 2	Articolo 2 della legge 18 maggio 1990, n. 46
comma 3	Articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136
Articolo 109 (Requisiti tecnico-professionali)	Articolo 3 della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 110 (Progettazione degli impianti)	Articolo 6 della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 111 (Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati)	-
Articolo 112 (Installazione degli impianti)	Articolo 7 della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 113 (Dichiarazione di conformità)	Articolo 9 della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 114 (Responsabilità del committente o del proprietario)	Articolo 10 della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 115 (Certificato di agibilità)	Articolo 11 della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 116 (Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri)	Articolo 12 della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 117 (Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo)	Articolo 13 della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 118 (Verifiche)	Articolo 14 della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 119 (Regolamento di attuazione)	Articolo 15 della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 120 (Sanzioni)	Articolo 16 della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 121 (Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali)	Articolo 17 della legge 18 maggio 1990, n. 46
Articolo 122 (Ambito di applicazione)	Articolo 25 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 123 (Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti)	Articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 124 (Limiti ai consumi di energia)	Articolo 27 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 125 (Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e	Articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10



all'uso razionale dell'energia)	
Articolo 126 (Certificazione di impianti)	-
Articolo 127 (Certificazione delle opere e collaudo)	Articolo 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 128 (Certificazione energetica degli edifici)	Articolo 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 129 (Esercizio e manutenzione degli impianti)	Articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 130 (Certificazioni e informazioni ai consumatori)	Articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 131 (Controlli e verifiche)	Articolo 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 132 (Sanzioni)	Articolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 133 (Provvedimenti di sospensione dei lavori)	Articolo 35 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 134 (Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore)	Articolo 36 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 135 (Applicazione)	Articolo 37 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 136 (Abrogazioni)	
comma 1	abrogazioni conseguenti alle delegificazioni operate ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997
comma 2	abrogazioni di leggi e atti aventi forza di legge confluiti nel testo unico, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 50 del 1999
Articolo 137 (Norme che rimangono in vigore)	
Articolo 138 (Entrata in vigore del testo unico)	